

Cos'è

La mobilità anticipata permette il pagamento anticipato dell'indennità con la detrazione del numero di mensilità già godute a chi intenda intraprendere un'attività autonoma.

A chi è rivolto

L'indennità anticipata si rivolge ai lavoratori con qualifica di operaio, impiegato o quadro che si trovino in mobilità e vogliano intraprendere un'attività autonoma o associarsi in cooperativa.

Come funziona

Quanto spetta

L'importo dell'anticipazione è pari all'indennità di mobilità meno le mensilità già percepite dal lavoratore.

Per la mobilità l'importo è pari al **100% del trattamento straordinario** di integrazione salariale spettante. Il limite massimo è stabilito annualmente in base alla rivalutazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, tendendo conto della fascia di appartenenza.

Decadenza

Il lavoratore deve restituire la somma se si rioccupa **come dipendente nei 24 mesi successivi** all'erogazione dell'anticipazione. Il decreto interministeriale n. 142 del 17 febbraio 1993 stabilisce che il lavoratore deve dare comunicazione scritta dell'assunzione entro dieci giorni dall'inizio dell'attività dipendente alla struttura INPS che ha liquidato l'anticipazione. La struttura poi provvederà a recuperare la somma liquidata in un'unica soluzione.

Nel caso in cui l'assunzione non venga comunicata o venga comunicata dopo i dieci giorni previsti, la struttura INPS recupererà la somma liquidata in un'unica soluzione maggiorata degli interessi legali a partire dal giorno della rioccupazione.

Per il periodo di trattamento anticipato non spettano le prestazioni accessorie come l'assegno per il nucleo familiare e la contribuzione figurativa.

Domanda

Requisiti

L'indennità di mobilità richiede **un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi**, di cui almeno sei di effettivo lavoro. Per anzianità aziendale s'intende l'anzianità di servizio maturata presso l'azienda che procede al licenziamento.

L'indennità di mobilità può essere richiesta dai lavoratori assunti a tempo indeterminato, licenziati e collocati in mobilità dall'azienda **alla fine del periodo di cassa integrazione straordinaria** (articolo 4, comma 1, legge 223/91) per impossibilità di reimpiego dei lavoratori sospesi o **per riduzione di personale**, a seguito di trasformazione, ristrutturazione e cessazione di attività (cosiddetto licenziamento collettivo) di aziende che occupano più di 15 dipendenti, solo se destinatarie di mobilità (articolo 24, legge 223/91).

Quando fare domanda

La domanda deve pervenire al comitato amministratore della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali entro 60 giorni dal licenziamento o dalla data di inizio dell'attività autonoma o di associazione in cooperativa.

Come fare domanda

Per richiedere l'indennità di mobilità anticipata, il lavoratore deve presentare domanda al Centro per l'Impiego competente tramite il modello **DS21ant**.

I Centri per l'Impiego accertano e attestano l'iscrizione dei richiedenti nelle liste di mobilità e l'idoneità della documentazione prodotta, esprimendo un parere sulla regolarità della documentazione.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l'emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella [tabella](#) sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall'Istituto con Regolamento.

La [tabella](#), oltre ai termini per l'emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.